



**COMUNE DI CARUGO**  
Prov. di Como  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
Via Cadorna, 3 Tel. 031 761455 – Fax 031 763667  
e-mail poliziale@comune.carugo.co.it



**ORDINANZA N. 32 DEL 14/07/2010**

**ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA CADORNA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione in via Cadorna nel tratto compreso tra via B. Croce e via Pascoli direzione Carugo centro, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	<b>Impresa Sironi S.n.c. di Arosio (CO)</b>	Protocollo	<b>7189</b>	Data	<b>13/07/2010</b>
Località	<b>Via Cadorna</b>				
Periodo di validità	<b>Dal 19 luglio 2010 al 24 luglio 2010</b>				
Orario di validità	<b>Dalle ore 0.00 alle ore 24.00</b>				
Motivo	<b>Sistemazione acquedotto comunale per conto della soc. Pragma S.p.a.</b>				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 6 del 30 giugno 2010;

**ORDINA**

1. **L'istituzione del Senso unico di marcia** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

**via Cadorna in direzione Mariano Comense nel tratto compreso tra via Pascoli e via B. Croce, dal giorno lunedì 19 luglio a sabato 24 luglio 2010 dalle ore 0.00 alle ore 24.00, con deviazione dei mezzi provenienti da Mariano Comense su via B. Croce, indicato dalla segnaletica apposta in loco**

2. **L'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura della **Ditta Sironi S.n.c. di Arosio (CO)** che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Polizia Locale di Carugo;
- Stazione Carabinieri di Mariano Comense;
- Alla Questura di Como;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Commissario Aggiunto Zuccon Fabrizio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 14 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio Commissario Aggiunto Zuccon Fabrizio
---

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Uff.le/Ag. di Polizia Locale \_\_\_\_\_ ha notificato il  
presente atto mediante consegna di copia a mani di \_\_\_\_\_

Carugo, li \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE